



COMUNE DI TERRASINI

Area Metropolitana di Palermo

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO**
(Leggi: 10 aprile 1951, n. 287; 5 maggio 1952, n. 405; 27 dicembre 1956, n. 1441)

IL SINDACO

Rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si provvede all'aggiornamento
DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

INVITA

I cittadini che, non essendo già iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 287/1951 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere **non più tardi del 31 LUGLIO del corrente anno**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

La domanda di iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente oppure rivolgersi all'ufficio elettorale, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito, va presentata : all'Ufficio Protocollo, sito in P.zza Falcone e Borsellino, all'Ufficio Elettorale sito in Corso Vittorio Emanuele III, n. 371 oppure tramite **Pec a: elettoreterrasini@pec.it o email a: ufficio_elettorale@comune.terrasini.pa.it.**

I requisiti sono i seguenti:

- 1 essere residenti nel Comune di Terrasini
- 2 essere in possesso della cittadinanza italiana
- 3 godimento dei diritti civili e politici
- 4 buona condotta morale
- 5 età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- 6 essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello.

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

(art.12 della legge 10.04.1951, n. 287)

- 1 i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2 gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo della polizia, anche se non dipendenti dello Stato
- 3 i ministri di culto ed i religiosi di ogni congregazione.

Terrasini lì 3 aprile 2023

IL SINDACO
F.to *Dr. Giosuè Maniaci*